



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE

TITOLO I: Disposizioni generali

ART. 1

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE

Il Comune di San Vincenzo, allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della comunità locale e di realizzare un decentramento delle funzioni comunali che risponda ai bisogni della cittadinanza, istituisce, col presente regolamento, il Consiglio di Frazione di San Carlo.

Il Consiglio è eletto a suffragio diretto, dagli iscritti nelle liste elettorali della sezione compresa nel territorio della Frazione. Sono eleggibili gli elettori residenti a San Carlo.

La carica di Consigliere di Frazione è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale.

ART. 2

FUNZIONI

Il Consiglio di Frazione esprime e rappresenta in modo autonomo le esigenze della popolazione della Frazione e ne favorisce la piena partecipazione alla vita e ai problemi sociali e civili e della intera comunità cittadina.

Al Consiglio spettano poteri propositivi e consulti nei confronti degli organi dell'Amministrazione Comunale.

In particolare esso:

- a) esercita funzioni conoscitive, di promozione e di iniziativa su qualsiasi questione interessante il territorio della Frazione ;
- b) promuove e attua rapporti di partecipazione, di discussione, di confronto e di collaborazione con gli organismi, le organizzazioni e le associazioni operanti a livello locale;



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

- c) avanza proposte per interventi atti a migliorare la qualità e la gestione dei servizi comunali operanti nel territorio della frazione;
- d) promuove e attua, in tutte le forme possibili, un'informazione completa e continuativa che favorisca la più ampia conoscenza da parte della cittadinanza delle varie problematiche interessanti il territorio di Frazione.

Al Consiglio di frazione è riconosciuta la facoltà di proporre atti deliberativi all'approvazione del Consiglio Comunale.

Ogni proposta di deliberazione rivolta al Consiglio Comunale deve essere approvata dai 4/5 dei membri del Consiglio di Frazione.

ART. 3

ORGANI DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE

Sono organi del Consiglio di Frazione:

- 1) il Consiglio di Frazione;
- 2) Il Presidente del Consiglio di Frazione;

ART. 4

CONSIGLIO DI FRAZIONE

Il Consiglio di Frazione è composto dal Presidente e da n. 4 membri, ed è eletto a suffragio universale diretto dagli elettori della frazione di San Carlo.

Il Consiglio di Frazione dura in carica quattro anni, indipendentemente dall'elezione del Consiglio Comunale.

Salvo che non vi ostino cause di forza maggiore, la prima elezione del Consiglio di Frazione e del suo Presidente coincide con quella del difensore civico.

Il Consiglio di Frazione esercita le proprie funzioni fino al giorno precedente alla pubblicazione del manifesto di convocazione del comizio elettorale ad esso relativo.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Il Consiglio di Frazione ha una propria sede in locali situati nell'ambito territoriale della frazione.

ART. 5

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

I verbali delle sedute del Consiglio di Frazione sono redatti dal Presidente o da un Consigliere nominato dal Consiglio.

ART. 6

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE

Il Presidente e' eletto a suffragio universale diretto dagli elettori della frazione di San Carlo contestualmente al Consiglio di Frazione ed ha la stessa durata in carica del Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Frazione, predispone l'ordine del giorno delle sedute.

Le modalita' di convocazione del Consiglio e di predisposizione dell'ordine del giorno sono stabilite dal Consiglio stesso.

Il Presidente puo' nominare un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, scegliendolo fra i Consiglieri.

ART. 7

ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI PRESIDENTE E CONSIGLIERE

Sono eleggibili alla carica di Presidente e Consigliere del Consiglio di Frazione gli elettori iscritti nella lista elettorale relativa all'attuale sezione elettorale n. 5.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

ART. 8

DIMISSIONI E SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE

Le dimissioni del Presidente o di un membro del Consiglio di Frazione sono irrevocabili e comportano la sostituzione del dimissionario secondo l'ordine di elezione. La sostituzione avviene con deliberazione della Giunta Comunale.

Il Consiglio di Frazione e' sciolto con provvedimento del Sindaco quando si dimettono almeno tre Consiglieri, anche non contestualmente, durante la durata in carica del Consiglio.

TITOLO II: PROCEDIMENTO ELETTORALE

ART. 9

Le elezioni del Presidente e del Consiglio di Frazione di San Carlo sono indette con provvedimento del Sindaco che viene riprodotto su manifesto di pubblicazione da affiggere all'Albo Pretorio ed in luoghi pubblici 45 giorni prima della data delle elezioni.

ART. 10

Ogni elettore residente nella frazione di San Carlo che vuole candidarsi per l'elezione del Consiglio di Frazione deve farne richiesta entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di cui al precedente art. 9, dimostrando il possesso dei requisiti e l'insussistenza delle cause di incompatibilita'.

La Commissione consiliare di cui al successivo art. 11 esamina le richieste pervenute, ammette i candidati che sono in condizione di essere ammessi, forma l'elenco dei candidati ammessi in ordine alfabetico, ed indice la consultazione elettorale.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Il Sindaco, non oltre il ventesimo giorno antecedente la data delle elezioni da' comunicazione ai cittadini, mediante manifesto pubblico, dell'elenco dei candidati ammessi e della data di svolgimento della consultazione elettorale.

ART. 11

Con deliberazione del Consiglio Comunale e' istituita una Commissione Consiliare per l'elezione del Consiglio di Frazione di San Carlo, composta dal Sindaco che la presiede e dai Capigruppo Consiliari.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Segretario Generale o altro impiegato comunale da lui delegato.

ART. 12

L'elenco dei candidati ammessi all'elezione degli organi del Consiglio di Frazione comprende tutti i candidati ammessi senza limitazione numerica.

Non si procede all'elezione del Consiglio di Frazione se il numero dei candidati compresi nell'elenco e' inferiore a otto.

ART. 13

Sono eletti Consiglieri di Frazione i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Ogni elettore puo' esprimere una sola preferenza.

E' eletto Presidente il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti.



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

ART. 14

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, l'attività e l'elezione del Consiglio di Frazione di San Carlo sono disciplinate dalle seguenti norme in quanto compatibili:

- a) dalle norme per l'elezione del Consiglio Comunale e dal regolamento per l'elezione del difensore civico, al procedimento di elezione del Presidente e del Consiglio;
- b) dal regolamento degli istituti di partecipazione limitatamente agli artt. 7 e seguenti sulle consulte, riguardo al procedimento di presentazione delle proposte di deliberazione al Consiglio Comunale.